REGOLAMENTO (CEE) N. 3851/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli MCS [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il meccanismo complementare agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato messo in atto dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4024/87 [4]; che è necessario prevedere, in base al bilancio di previsione dei prodotti lattiero-caseari per il 1989 di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a Dieci e che è inoltre necessario frazionare o ripartire i quantitativi « obiettivo » per il 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno « 1988 » è sostituito dall'anno « 1989 ».

2) All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, i quantitativi "obiettivi" di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione sono frazionati come segue:

a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte dei codici NC 0401, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39, in presentazione diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

— gennaio 1989:	34 500 t,
— febbraio 1989:	34 500 t,
— marzo 1989:	23 000 t,
— aprile 1989:	13 800 t,
— maggio 1989:	9 200 t,
— giugno 1989:	5 750 t,
— luglio 1989:	5 750 t,
— agosto 1989:	5 750 t,
— settembre 1989:	9 200 t,
— ottobre 1989:	17 250 t,
— novembre 1989:	34 500 t,
— dicembre 1989:	34 500 t;

b) per quanto riguarda gli altri prodotti, la frazione è pari ad un dodicesimo al mese.

2. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi del codice NC ex 0406, il quantitativo "obiettivo" di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione è ripartito per categoria.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, la ripartizione per categoria è la seguente:

(in tonnellate)

Categoria	Quantitativi
1. Emmental, Gruyère	2 813
2. Formaggi a pasta erborinata	3 984
3. Formaggi fusi	1 065
4. Parmigiano reggiano, Grana padano	169
5. Havarti 60 % di materia grassa	1 369
6. Edam in forme sferiche, Gouda	6 996
7. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino	1 293
8. Cheddar, Chester	182
9. Altri	3 422 »

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[4] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 53.

3) L'allegato è sostituito dal testo seguente :

« *ALLEGATO*

Massimali indicativi

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	300 000
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao	
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
ex 0402 10 11 ex 0402 10 19 ex 0402 21	— destinati al consumo umano	6 000
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
0402 19 11	— latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 %	
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	2 000
ex 0406	Formaggi, esclusa la ricotta	22 000 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente